



ORDINANZA SINDACALE N.590 DEL 01/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE - DIVIETO DI PORTARE AL SEGUITO BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E/O ALTRI OGGETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI NEI GIORNI 3, 10, 16, 17, 18, 24 E 31 LUGLIO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI “DRINK ART” E DEI CONCERTI DEL “CUNEO SUMMER EVENTS”.

IL VICE SINDACO

PREMESSO che nel mese di luglio il venerdì sera ed il sabato 18 la città di Cuneo sarà interessata dall'evento “Drink art” e nei giorni del 16, 17 e 18 verranno ospitati in piazza Galimberti altrettanti concerti nell'ambito del “Cuneo Summer Events”;

CONSIDERATO che le manifestazioni richiameranno un afflusso notevole di persone e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi genere potrebbe comportare problemi di sicurezza;

RITENUTO indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento dell'evento, nonché al fine di evitare che nell'ambito dello stesso si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

CONSIDERATO che il trasporto e la detenzione di bottiglie, recipienti, contenitori in vetro e/o lattine all'interno dell'area in cui si svolgeranno gli eventi costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sull'area pubblica, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di precludere, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo all'interno delle aree interessate dalla manifestazione dei seguenti oggetti: borracce in metallo, valigie, trolley, borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, overboard o altri acceleratori di andatura a motore, caschi, materiale esplosivo, fumogeni, utensili, coltelli e altri oggetti da punta o taglio e ogni altro oggetto atto ad offendere;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000

ORDINA

Che per i motivi indicati in premessa, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico con **il fine di garantire la pubblica e privata incolumità** in occasione di:

- evento "Drink art" previsto per i giorni **3, 10, 17, 18, 24 e 31 luglio**, nella fascia oraria 19:00 – 24:00 e nel giorno successivo nella fascia oraria 00:00 – 01:00 sulla parte di territorio in cui è previsto l'assemblamento del pubblico ovvero via Roma;

- concerti nell'ambito del "Cuneo Summer Events" che si svolgeranno nei giorni 16, 17 e 18 luglio, nella fascia oraria 19:00 – 24:00 e nel giorno successivo nella fascia oraria 00:00 – 01:00 sulla parte di territorio di Piazza Galimberti;

siano imposti i seguenti divieti:

- 1) di vietare la vendita per asporto di bevande in bottiglie, lattine e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e commerciali;
- 2) di vietare l'introduzione, all'interno del perimetro delle summenzionate aree, di bottiglie, lattine o altri contenitori in vetro da parte di chiunque partecipi all'evento;
- 3) agli esercizi pubblici e commerciali, operanti nella zona oggetto degli eventi, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto di cui al precedente punto 1), restando ferma la facoltà di somministrare all'interno dei locali purché siano posti in essere adeguati controlli affinché gli avventori non escano dai locali muniti dei contenitori di vetro o lattine;
- 4) di vendere alimenti e bevande in bottiglie, recipienti e contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via;
- 5) di trasportare e detenere, portare e/o utilizzare i seguenti oggetti: borracce in metallo, valigie, trolley, borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 (quindici) litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, biciclette, pattini, overboard o altri acceleratori di andatura a motore, caschi, materiale esplosivo, fumogeni, utensili, coltelli e altri oggetti da punta o taglio e ogni altro oggetto atto ad offendere;
- 6) di sorvolare con droni e aerei telecomandati l'area interessata dagli eventi;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale Informatico e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Provvedimenti/Organi di Indirizzo Politico";

- L'invio della stessa, per quanto di competenza:

Al Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo;

Alle FF.OO.;

Ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;

AVVERTE

Al fine dell'applicazione della presente ordinanza si precisa che: con il termine **porto** deve intendersi la condizione in cui l'oggetto è detenuto al seguito per farne un uso immediato: a titolo esemplificativo è dunque vietato detenere una bottiglia o un bicchiere di vetro se questi non sono

opportunamente imballati o confezionati in contenitori che ne permettano il trasporto in condizioni di sicurezza; con il termine **trasporto** deve intendersi la condizione in cui l'oggetto è detenuto al seguito in maniera da non essere immediatamente utilizzabile: è dunque racchiuso in un imballaggio o confezione tale da non costituire pericolo per la sicurezza propria e degli altri individui.

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo n.650 del c.p., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo);

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

**dell'Assessore
SERALE LUCA**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005